

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 14-11-2022

**OGGETTO: SFALCIO, PULITURA, TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULITURA
DI FOSSI E CANALI DI SCOLO PREVENZIONE INSIDIE STRADALI**

IL SINDACO

- ▣ RICHIAMATA la Ordinanza Sindacale n. 12 del 7 febbraio 2017 di pari oggetto;
- ▣ CONSIDERATA l'approssimarsi della stagione invernale, caratterizzata negli ultimi anni da eventi meteorici, che sempre più frequentemente hanno determinato nel nostro territorio il verificarsi di precipitazioni intense ed abbondanti anche di carattere straordinario;
- ▣ CHE in occasione delle precipitazioni piovose più intense, l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle strade ed alle aree pubbliche e/o di uso pubblico, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo;
- ▣ CONSIDERATO che, emerge che non tutti i proprietari ed i conduttori e/o detentori a qualsivoglia titolo di fondi confinanti le strade pubbliche comunali e/o provinciali provvedono ad un'adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi, nonché ad eseguire le opere di loro spettanza, quali ad esempio: la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradali e/o comunque che ostruiscono la segnaletica stradale, il taglio delle radici degli alberi che deformano il suolo pubblico o ad uso pubblico, la rimozione immediata delle zolle od altro materiale proveniente da aratura dei campi con la conseguente eliminazione delle cunette di scolo;
- ▣ DATO ATTO, che lungo il margine delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico ricadenti nel territorio comunale, si ravvisa la presenza di alberi, siepi, arbusti a ridosso del ciglio stradale a distanze inferiori a quelle stabilite dagli articoli 892 e 893 del codice civile, anche con ramificazioni protese sulla sede stradale che impediscono il regolare transito veicolare e pedonale;

- ▣ CONSIDERATO che i terreni incolti abbandonati dai proprietari e/o conduttori e/o detentori a qualsivoglia titolo degli stessi, risultano ricoperti da vegetazione spontanea, rovi ed arbusti, ovvero sono oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, e, pertanto, possono provocare la proliferazione di ratti e di animali nocivi, con conseguenti problemi igienico-sanitari, potenziale pericolo e possibile pregiudizio all'incolumità di persone e/o cose, oltre che lesione del decoro urbano;
- ▣ CONSIDERATO che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento può rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali e sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, oltre che situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;
- ▣ Vista la nota prot. 10503 dell'11.10.2022 trasmessa dalla Prefettura di Catania

con la quale vengono richiamate le recenti disposizioni del nuovo codice di Protezione Civile e ribadite nella circolare 1/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile che impartiscono ai singoli Enti locali specifici obblighi finalizzati a rimuovere tutte le situazioni di rischio e a fronteggiare le emergenze che mettono a rischio l'incolumità pubblica;

- ▣ Vista la L. n. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;
- ▣ Visto l'art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale";
- ▣ Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 e s.m.i.;
- ▣ Visti gli artt. 892, 893, 894 e 896 del Codice Civile;
- ▣ Visto il D.Lgs. n. 285/1992 recante il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. n. 495/1992;
- ▣ Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. degli Enti Locali;
- ▣ Vista la L. n. 241/1990, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ▣ Visto L'O.A.EE.LL Vigente nella Regione Siciliana
- ▣ Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Ai proprietari, conduttori e/o detentori e/o utilizzatori a qualsivoglia titolo di terreni destinati a qualsivoglia uso, di procedere ai seguenti interventi:

1. Taglio dell'erba, regolazione e potatura delle siepi, piante e vegetazione in genere, taglio di rami, con rimozione dei relativi sfalci e di eventuali rifiuti, nelle aree site in stretta prossimità a strade, aree pubbliche o di uso pubblico;
2. Taglio e rimozione di alberi e siepi poste a distanza inferiore a quella legale da strade, aree

- pubbliche o di uso pubblico, nonché taglio e rimozione delle radici di alberi deformanti il suolo pubblico o di uso pubblico;
3. Ripristino, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche di pertinenza;
 4. alla pulizia degli alvei e della sede viabile ove imbrattata con materiali estranei, specie in caso di passaggio di mezzi operativi agricoli.
 5. Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti ogni qualvolta si renda necessario, specie in occasione di avversi eventi meteorici, onde evitare danni, turbative, impedimenti o pericoli alla circolazione stradale, oltre che per prevenire ed evitare qualsivoglia problematica igienico-sanitaria, incendi o allagamenti ed ogni eventuale ulteriore danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti ad uso pubblico, oltre che a persone e/o cose.

A V V E R T E

- che in caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 29, 30 e 31 del Codice della Strada, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori con rivalsa nei confronti degli stessi, senza pregiudizio di eventuali azioni civili e/o penali a loro carico;
- che ove non ricorrano le ipotesi per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra e per ogni altra violazione alla presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fermo ogni eventuale rilievo penale ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in ipotesi di violazione integrante gli estremi di cui all'art. 650 C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

D I S P O N E

- che venga data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante sua pubblicazione all'albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune, affissione di manifesti sul territorio comunale, nonché attraverso i consueti modi di diffusione
- che la presente Ordinanza venga trasmessa mediante PEC istituzionale:
 - Al Comando di Polizia Municipale;
 - Al Responsabile dell'Area Tecnica
 - Al Responsabile Ufficio Manutenzione;
 - Al Comando Stazione Carabinieri Maletto,
 - Al Distaccamento Forestale di Bronte;
 - Alla Prefettura di Catania;
 - Alla Città Metropolitana di Catania 2° Dipartimento -1° Servizio
 - Al Comando di Polizia Provinciale;
 - All'Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali della R.S.;
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;

- Al Dipartimento di Protezione Civile Sicilia Orientale;
- All'Ente Parco dell'Etna Nicolosi.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
F.to DE LUCA GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente determinazione, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regularità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 14-11-2022 al 28-11-2022, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*FALLICA PIETRO*
VINCENZO)